



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

POLIZIA LOCALE

Via San Giovanni Bosco n. 2

Grottaferrata, lì **31 MAG. 2011**

Prot.n. **2208P**

Ordinanza n. **3/2011/KIGES-SANITA'**

IL SINDACO

Premesso che il riconoscimento dei diritti degli animali e della coesistenza uomo-animale in ambiente urbano, non esclude, l'obbligo di provvedere per la garanzia dell'igiene dei luoghi e della salute pubblica.

Viste le precedenti ordinanze prot.n° 32011 del 23/10/2000 e prot. n° 40552 del 21/10/2010, con le quali si ordinava ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo l'obbligo della vigilanza e della custodia dei loro animali con la connessa responsabilità per i danni che gli stessi avessero causato e contestualmente vietava l'introduzione dei cani nei parchi e giardini e nelle aree verdi aperte al pubblico. Rilevata la necessità di integrare, le disposizioni emanate con le stesse ordinanze, che il presente atto sostituisce abrogandole.

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 1265/34;

VISTO il DPR n. 320/54;

VISTO il DPR del 21.3.1979, pubblicato sulla GU n. 150 del 2/6/1979;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il D.Lgs. 22/1997 e ss.mm.ii;

VISTO l'art.16 della Legge 689/81 comma 2 come modificato dalla legge n. 125 del 24/07/2008;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

ORDINA

Fermo restando per i proprietari e per i detentori a qualsiasi titolo, l'obbligo di vigilanza e custodia dei loro animali con la connessa responsabilità per i danni che gli stessi animali dovessero causare,

- I cani condotti per le vie pubbliche o in luoghi in cui vi sia affollamento di persone, devono essere muniti di museruola.
- Dovranno in ogni caso essere tenuti a guinzaglio e muniti d'idonea museruola i cani di grande taglia o d'indole aggressiva quali, ad esempio, mastini, bull dogs, sanbernardo, danesi, boxer, doberman, pastori tedeschi e similari.

- E' VIETATO

Introdurre cani nei parchi e giardini e nelle aree verdi aperte al pubblico sottoelencate:

- Largo Gorizia;
- Piazza A.De Gasperi (area giardinata lato destro direzione Frascati);
- Piazza G. Marconi;
- Piazza Vittime del Fascismo;
- Parco della Rimembranza degli Squarciarelli (con esclusione dell'area non attrezzata a parco giochi posto oltre il fossato e con accesso consentito dal primo ingresso sito in Via delle Sorgenti -direzione Squarciarelli)
- Parco degli Ulivi (con esclusione della sola area destinata in via esclusiva ai cani, con ingresso degli animali dall'entrata secondaria del Parco - prosecuzione di Via E. Ferri);
- Parco intitolato a "Chiara Lubich" (Via E. Ferri).
- Parco del Traiano;
- Parco di Via Montiglioni;
- Area Verde in Via San Andrea N°5;

Ai contravventori verrà applicata la sanzione amministrativa di **Euro 100,00**;

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, gli operatori del Corpo di Polizia Locale.

DISPONE

della presente verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaferrata.

Responsabile del procedimento della presente ordinanza, ai sensi dell'art.5 della L.241/1990, è il MC. Cristina Gentilini.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Corpo dello Stato, ai sensi del DPR del 24 novembre 1971 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL SINDACO
(Gabriele Mori)

RELAZIONE di NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto Ufficiale Agente di P.M. Badei Patrizia del Comparto di P.M. n. 100, richiesto da attesto che il giorno 31-5-2011 ho notificato il sopra esteso atto al Sig. Domenico Antonina, mediante consegna di copia integrale notata al destinatario.
Grottaferrata, li 31-5-2011

Firma del consegnatario
Giuseppe Doperi

Firma del notificatore
[Signature]